



**COMUNE DI
MOTTA VISCONTI**
PROVINCIA DI MILANO



Regione Lombardia



Parco del Ticino

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 30/01/2009

INDICE

Titolo I –ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Forme di partecipazione singole e associate

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Istanze- Petizioni-Proposte

- Art. 3 – Istanze
- Art. 4 – Petizioni
- Art. 5 – Proposte
- Art. 6 – Audizioni

Titolo II – ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

Assemblee e Consulte

- Art. 7 – Assemblee
- Art. 8 – Consulte

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 – Disposizioni finali
- Art. 10 – Abrogazioni

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Art. 1 - Finalità

1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo IV dello Statuto del Comune di Motta Visconti, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

Art. 2 - Istanze - Petizioni – Proposte

1. I cittadini singoli o associati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte

adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.

2. L'istituto della istanza si caratterizza come possibilità di ciascun cittadino di inoltrare segnalazioni su carenze e disfunzioni, di suggerire i mezzi per eliminarle e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione si caratterizza come una richiesta indirizzata dai cittadini all'Amministrazione per esporre comuni necessità al fine di porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione, al fine di far assumere al Consiglio Comunale o alla Giunta una specifica deliberazione.
5. Non possono formare oggetto di istanza, petizione o proposta le seguenti materie:
 - a) atti a contenuto e ad emanazione vincolata;
 - b) provvedimenti concernenti imposizione di tributi e determinazione di tariffe;
 - c) norme regolamentari, deliberazioni e provvedimenti riguardanti:
 - ⇒ nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - ⇒ personale;
 - ⇒ funzionamento del Consiglio e della Giunta
6. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 3 - Istanze

1. Le istanze possono essere presentate dai cittadini residenti nel Comune, sia singolarmente che in forma associata, e devono contenere l'indirizzo dei firmatari, e vanno presentate all'Amministrazione Comunale all'attenzione del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune.
2. Nell'istanza vanno indicate con chiarezza le presunte disfunzioni o carenze dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco, a seconda che si tratti di argomenti attinenti all'attività di indirizzo e controllo politico o di gestione amministrativa, provvede personalmente o assegna le istanze alla Giunta o al Segretario Comunale perché, attraverso l'istruttoria dei settori organizzativi preposti, individuino gli elementi utili per la risposta.
4. La risposta scritta deve essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il settore organizzativo competente per materia.

Art. 4 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno il 3% della popolazione residente in Motta Visconti, indicanti le generalità complete dei proponenti e corredate dalle firme raccolte, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale all'attenzione del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione, è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale, avendo fatto verificare la regolarità delle firme dall'Ufficiale elettorale e avendo acquisito il parere tecnico riferito altresì alle competenze del Consiglio Comunale circa l'oggetto della petizione a firma del Responsabile del settore competente nella materia proposta dai cittadini.

Art. 5 – Proposte

1. Le proposte, sottoscritte da almeno 30 cittadini residenti, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale all'attenzione del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. Devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte in forma di testo deliberativo e devono contenere la determinazione dell'eventuale costo dell'intervento proposto.
2. Il Sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento, verificata da parte dell'Ufficiale elettorale la regolarità delle sottoscrizioni, e acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ovvero le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. In caso di competenza della Giunta, il Sindaco provvede a porla all'ordine del giorno entro 30 giorni dal ricevimento, acquisita la verifica della regolarità delle sottoscrizioni e acquisiti i pareri previsti dalla legge.
4. In caso di competenza del Sindaco o del Direttore Generale, questi provvedono entro 30 giorni, acquisiti i pareri di legge e la verifica circa la regolarità delle sottoscrizioni.

Art. 6 - Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l'argomento rientra nella competenza di più Commissioni o al Presidente della Commissione competente. La richiesta, presentata al protocollo comunale, è inviata per il tramite dell'ufficio Segreteria. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Sindaco/Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta da parte delle Associazioni o dei Comitati, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l'invito riportante il giorno, l'ora e la sede della

stessa. L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.

2. Dell'esito della consultazione il Segretario della Commissione redige apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ASSEMBLEE E CONSULTE

Art. 7 - Assemblee

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, per iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale o su richiesta di cittadini dell'Unione Europea residenti e di stranieri regolarmente soggiornanti costituiti in associazioni e gruppi possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. Nel caso in cui l'assemblea sia convocata su richiesta di cittadini e/o associazioni, l'Amministrazione Comunale può partecipare all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea stessa.
3. Nel caso di assemblea indetta su iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale, della convocazione viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8 - Consulte

In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi permanenti o temporanei composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Dell'entrata in vigore del presente regolamento verrà fornita idonea pubblicità con apposito avviso all'albo e sul sito internet del Comune.
2. Integrano il presente regolamento , in quanto non contrastanti, le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata, in particolare nel regolamento per la disciplina dell'Albo comunale delle libere forme associative approvato con delibera C.C. n. 82 del 30/11/2005.
3. Il presente regolamento entra in vigore a conseguita esecutività della delibera di approvazione.

Art. 10- Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento degli istituti della partecipazione popolare, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 28/11/1993.